

COMUNE DI ROVOLON

- Provincia di Padova -

VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 19/2022

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

SULL' IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

E SULLA CORRELATA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

Il giorno 19 dicembre 2022 l'Ufficio Ragioneria dell'Ente ha trasmesso al sottoscritto Revisore Unico dott. Stefano Lorenzon la richiesta di parere sulla *"Ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2022"* e la documentazione di seguito indicata:

- copia della *"Ipotesi di accordo CCDI 2022"* esaminate dalle parti in data 12 ottobre 2022 e depositata presso l'Ente in data 12 dicembre 2022 con prot. 11934;
- copia della relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai sensi art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, predisposte secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e sottoscritte dal sig. Segretario Comunale in data 19 dicembre 2022.
- copia delle determinazioni del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 219 del 25 luglio 2022, con la quale sono state determinate rispettivamente le risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e le risorse complessive del fondo risorse decentrate per l'anno 2022;
- copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 24 agosto 2022 con la quale sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla definizione del fondo per le risorse variabili dell'anno 2022 e per il conseguente utilizzo delle stesse.

Esaminata la documentazione che precede e svolte le verifiche ritenute necessarie, il sottoscritto Revisore Unico dei Conti,

PREMESSO

- che l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti, ovvero laddove non previsto tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 285. (...)";*
- che l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- che l'art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli

schemi di relazione tecnico illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo;

- che l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che *"Il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispetti ordinamenti."*;

RICORDATO CHE

così come risulta dai documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente:

- in data 31 luglio 2019 la delegazione trattante di parte pubblica, le delegazioni sindacali territoriali e le R.S.U. avevano siglato la parte a contenuto normativo del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021 per il personale non dirigente del Comune di Rovolon. In assenza di sottoscrizione di successivo contratto, pertanto – ai sensi di quanto previsto dall' art. 5, comma 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – l'impianto normativo sopra menzionato continua a trovare applicazione;
- sempre in data 31 luglio 2019 i soggetti richiamati al punto precedente avevano altresì siglato l'intesa per l'attribuzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, e successivamente, prima in data 17 marzo 2021 e successivamente in data 20 dicembre 2021, hanno siglato l'intesa per l'attribuzione delle risorse rispettivamente per l'anno 2020, e per l'anno 2021;

RICORDATO ALTRESÌ CHE

- l'art 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito nella Legge 122/2010), riformando l'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006, ha stabilito l'obbligo di assicurare una riduzione in termini assoluti della spesa per il personale per gli enti soggetti al Patto di Stabilità;
- l'art. 1, comma 762 della L. 208/2015 dispone *"Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno."*;
- l'art. 1, comma 236 della medesima L. 208/2015 dispone *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*
- l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 dispone *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,*

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”;

PRESO ATTO CHE

così come risulta dai documenti consegnati per lo svolgimento delle verifiche funzionali al rilascio del presente parere:

- in data 12 ottobre 2022, l'ipotesi di accordo per l'utilizzazione delle risorse decentrate per l'anno 2022 è stata esaminata e condivisa:
 - dalla delegazione di parte pubblica, rappresentata dal sig. Segretario Comunale, dott. Francesco Spaziani, dall'Assessore con delega al personale, sig.ra Marisa Bortoli, dal Responsabile dell'Area Contabile Leonardo Stevanato e dal Responsabile dell'Area Edilizia privata, Commercio, SUAP, Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni, sig. Giuseppe Trevisan;
 - dalla delegazione di parte sindacale, RSU, rappresentata dalla sig.ra Fedora Sgarabotto;
 - dalle OO.SS. Territoriali rappresentate dai sigg. Maurizio Galletto (CGIL), Franco Maisto (CISL), Michele Magrini (UIL);
- nell'ipotesi di accordo esaminata dalle parti, la consistenza del fondo per risorse decentrate dell'anno 2022 provvisoriamente costituito, risultava così formata:
 - a) importo delle risorse stabili: Euro 54.462,81. Tale importo è dato dall'importo consolidato di tutte le risorse consolidate relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le indennità di comparto di cui all'art. 33, c. 4, lett. b) e c) del CCNL 2004 (Euro 48.607,92), e dell'incremento secondo intese contrattuali previste dall'art. 67, comma 2, lettere da a) a d) del CCNL 2016-2018 (complessivi Euro 5.854,89);
 - b) importo delle risorse variabili sottoposte a certificazione: Euro 10.263,80;
 - c) importo delle risorse già previste dall'ex Unione Retenus relativamente all'agente di polizia locale che è transitato nella dotazione organica del Comune di Rovolon con decorrenza 1/01/2022;
- in considerazione dei contenuti della preintesa a contenuto normativo per il triennio 2019-2021 siglata tra le parti in data 31 luglio 2021, che come confermato dall'Ente sono stati confermati ed utilizzati anche ai fini della preintesa oggetto del presente parere, l'ipotesi di accordo ha quindi analizzato i criteri di ripartizione del fondo per l'anno 2022 ed in particolare:
 - a) la quota del fondo (Euro 1.820,00) destinata ad indennità per maneggio valori e per attività svolte in condizioni di rischio e disagio da parte del personale non iscritto alla categoria D (ex art. 17, comma 2, lett. d) ed e) del C.C.N.L. del 1° aprile 1999);
 - b) la quota del fondo (Euro 12.000,00) destinata alle indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera f) ed i) del C.C.N.L. del 1° aprile 1999);
 - c) la quota del fondo da destinare alla produttività collettiva, una volta detratti gli

importi sopra individuati, che dovrà essere distribuita sulla base delle risultanze del processo di valutazione vigente nell'Ente;

- per ottemperare a quanto previsto dall'art. 40, comma 3-sexies, sempre in data 19 dicembre 2022 il sig. Segretario Comunale ha predisposto la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, documenti che sono parte integrante della preintesa sottoscritta dalla parte pubblica e sindacale;

VERIFICATO CHE

- in relazione alla composizione del fondo delle risorse decentrate, come meglio descritto nella relazione tecnico-finanziaria predisposta dal sig. Segretario Comunale, Presidente della delegazione trattante:
 - a) le risorse stabili presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e sono quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in complessivi Euro 57.136,01, con un incremento di Euro 2.673,20 rispetto all'importo provvisorio indicato nella preintesa del 12/10/2022 per effetto di risorse riassorbite ai sensi art. 2, c. 3 D. Lgs. 165/2001. Le risorse stabili sono altresì aumentate di Euro 3.700,38 rispetto all'anno precedente a seguito della rideterminazione delle risorse per la "retribuzione individuale di anzianità" (R.I.A.) del personale cessato dal servizio (Euro + 1.027,88) e delle risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 TUP (art. 67, comma 2, lett. d) – Euro +2.673,20);
 - b) le risorse variabili sono state determinate e previste per l'anno 2022, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse dell'anno 2022 (delibera n. 77 del 24.08.2022);
- come risulta dalla documentazione resa disponibile dall'Ente, il finanziamento del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 di complessivi Euro 109.707,26 trova copertura nei capitoli dell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30 maggio 2022; nello specifico la copertura del fondo risorse decentrate è imputata a specifici capitoli di bilancio relativi a "*Fondi di miglioramento efficienza servizi*" suddivisi per singole aree ed a quelli relativi alle spese di personale dipendente che sono impegnati per area di competenza. Le medesime informazioni sono riepilogate altresì nella relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2022;
- in relazione alla distribuzione delle risorse correlate alla produttività, l'Ente ha approvato la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) in forma monocratica, e con decreto del Sindaco n. 13 del 30/10/2017 è stato nominato il dott. Bruno Susio per le operazioni di misurazione, valutazione e premiazione delle performance relative il triennio 2017-2019 con rinnovi sempre adottati con decreti sindacali per periodi annuali sino al 2022;
- la *relazione tecnico-finanziaria* predisposta dal sig. Segretario Comunale, Presidente della delegazione trattante, è conforme allo schema previsto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed illustra analiticamente la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa (modulo I), la definizione delle poste di destinazione del fondo stesso (modulo II), la definizione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa, poste a carico del bilancio dell'Ente (modulo III), la sintesi della costituzione dei fondi sottoposti a certificazione (modulo IV), l'analisi della compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del fondo (modulo V). In

particolare, nel secondo modulo vengono evidenziati gli importi non assoggettati alla contrattazione integrativa e quelli regolati e richiamati nell'ipotesi di accordo sottoscritto tra le parti.

La relazione in parola attesta che:

- a) le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali) pari ad Euro 57.136,02 risultano finanziate con risorse stabili;
- b) gli incentivi economici sono erogati in base al vigente C.C.N.L. e in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente ed in coerenza con le disposizioni previste dal D.Lgs. 150/2009, e con il sistema di valutazione del personale adottato dall'Ente;
- c) per l'anno 2022 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali;

RICORDATO INFINE CHE

- il contratto integrativo diverrà giuridicamente efficace e potrà essere applicato con riferimento a tutti gli istituti, normativi ed economici, in esso disciplinati, solo dopo la sua formale e definitiva sottoscrizione tra le parti ai sensi di quanto previsto dall'art. 40, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il contratto decentrato integrativo, corredato delle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa previste dalla legge, dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;
- l'Ente dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il contratto integrativo stipulato, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza e nello specifico alle previsioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 33/2013;

RACCOMANDATO CHE

- l'iter di formazione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate si completi in tempi che ne consentano una tempestiva approvazione e conoscibilità nell'esercizio di competenza, in modo da rendere più efficace il sistema di incentivazione;
- per l'esercizio finanziario 2023 l'attività finalizzata alla formalizzazione dell'accordo venga dunque avviata e conclusa in tempi più consoni alle sue finalità e quindi già in apertura d'esercizio,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione dell'ipotesi di accordo per la costituzione ed attribuzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022.

San Donà di Piave, 28 dicembre 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
dott. Stefano Lorenzon

